

Codice A1715A

D.D. 17 febbraio 2023, n. 137

**Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Agri-Turistico Venatoria "ARBORIO" (VC). Rinnovo della concessione e delle due zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C. Rettifica della superficie agro-silvo-pastorale.**



**ATTO DD 137/A1715A/2023**

**DEL 17/02/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura**

**OGGETTO:** Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Agri-Turistico Venatoria "ARBORIO" (VC). Rinnovo della concessione e delle due zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C. Rettifica della superficie agro-silvo-pastorale.

Visto l'articolo 17 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria";

visto l'art. 14 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Addestramento, allenamento e prove degli ausiliari";

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 18-1757 del 28/7/2020 ad oggetto: "*L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all'interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie. Parziale revoca delle D.G.R. 13-2509 del 20/07/1998 e ss.mm.ii. e 15-11925 del 8/3/2004;*

visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 262 del 29.10.1998 con la quale l'azienda faunistico-

venatoria "Arborio" è stata trasformata e rinnovata nell'omonima azienda agri-turistico-venatoria per ettari 1995, ubicata nei Comuni di Arborio, San Giacomo Vercellese, Ghislarengo, Greggio e Rovasenda, ricadente nella zona faunistica della Provincia di Vercelli, a favore del Sig. Lorenzo VAERINI, fino al 31.01.2005;

vista la determinazione dirigenziale n. 7 del 21.01.2000 con la quale sono state istituite due zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria "Arborio", su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia e aventi rispettivamente una superficie di ettari 300 e di ettari 180;

vista la determinazione dirigenziale n. 285 del 11.11.2004 con la quale erano state rinnovate la concessione e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, fino al 31.01.2014;

vista la determinazione dirigenziale n. 87 del 14.02.2008 con la quale è stata istituita, oltre alle due esistenti, una nuova zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia da ferma con facoltà di sparo di tipo C), su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia, denominata "Trak", individuata nella cartografia agli atti ed avente la superficie di ettari 114.04, fino al 31.01.2014, data di scadenza della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria, fermo restando il rispetto da parte del concessionario delle disposizioni indicate nelle determinazioni dirigenziali n. 76 del 19.03.1999 e n. 7 del 21.01.2000;

vista la determinazione dirigenziale n. 659 del 29.07.2013 di presa d'atto dell'intestazione della concessione a favore della "Società Agricola Land - S.R.L." rappresentata dall'Amministratore Unico Sig. Gianluca FORMATO, in sostituzione del Sig. Lorenzo VAERINI;

vista la determinazione dirigenziale n. 1062 del 22.11.2013 con la quale sono state rinnovate:

- la concessione di azienda agri-turistico-venatoria denominata "Arborio" di complessivi ettari 1995, ubicata nei Comuni di Arborio, San Giacomo Vercellese, Ghislarengo, Greggio e Rovasenda e ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Vercelli, a favore della "Società Agricola Land S.R.L." rappresentata dall'Amministratore Unico Sig. Gianluca FORMATO, fino al 31.01.2023;

- le due zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia, denominate rispettivamente "Rabozzi" di ettari 300 e "Bosco Locali" di ettari 180, fino al 31.01.2023;

vista la determinazione dirigenziale n. 395 del 18.06.2020 con la quale veniva disposta la sospensione dell'esercizio di tutte le attività venatorie dell'azienda agri-turistico-venatoria "Arborio";

viste le determinazioni dirigenziali n. 578 del 21.08.2020 e n. 629 del 25.09.2020 con le quali si disponeva:

- di revocare la sospensione dell'esercizio di tutte le attività venatorie dell'azienda agri-turistico-venatoria "Arborio" disposta con la determinazione dirigenziale n. 395 del 18.06.2020;

- di prendere atto dell'intestazione della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "Arborio" di ettari 1995, ubicata nei Comuni di Arborio, San Giacomo Vercellese, Ghislarengo, Greggio e Rovasenda, ricadente nella zona faunistica della Provincia di Vercelli, a favore della "Società Agricola Arborio Caccia SRLS" e nella persona del Sig. Claudio ALESI, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della stessa, in sostituzione della "Società Agricola

Land - S.R.L.”, dimissionaria;

- che sui terreni confiscati con Sentenza emessa in data 21.04.2016 dal Tribunale di Brescia, irrevocabile dal 10.04.2017, *ex art. 12 sexies* D.L. 306/1992, del 100% delle quote sociali della “Società Agricola Land - S.R.L.”, venga posto il divieto di caccia all’interno dell’AATV da segnalarsi mediante apposita palinatura di segnalazione, da effettuarsi a carico del nuovo concessionario.

Vista l’istanza prot. n. 20465/A1700A del 26.08.2022 con la quale il Signor ALESI Claudio, in qualità di Amministratore Unico della Società Agricola Arborio Caccia s.r.l.s., concessionaria dell’Azienda Agri-Turistico Venatoria “Arborio” avente superficie complessiva pari ad ettari 1995, ha richiesto il rinnovo della concessione con le stesse condizioni e modalità di cui alla determinazione dirigenziale n. 578 del 21.08.2020 ed il contemporaneo rinnovo per uguale periodo delle due zone per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C.

Preso atto della relazione tecnica redatta dal tecnico incaricato dal Concessionario.

Preso atto dell’autocertificazione del Signor ALESI Claudio, amministratore unico della Società Agricola Arborio Caccia s.r.l.s., allegata all’istanza, nella quale dichiara:

“- che a seguito dell’assemblea del consiglio direttivo dell’AATV Arborio, la concessione, con determinazione dirigenziale n. 578 del 21.08.2020 viene trasferita alla “società Agricola Arborio Caccia s.r.l.s.” e il sottoscritto Alesi Claudio in qualità di amministratore unico di detta società ricopre la qualifica di concessionario dell’AATV Arborio;

il sottoscritto è titolare a seguito di verifica di concessione di azienda di ettari 408.59.30 concessa con determinazione dirigenziale n. 25 del 15.01.2013 con la quale veniva rinnovata fino al 31.01.2022;

- che la concessione dell’azienda è stata rinnovata con determinazione n. 1062 del 22/11/2013 con scadenza il 31.01.,2023;

- che nessuna modificazione è intervenuta in proposito neppure nelle condizioni agro-silvo-culturali dei terreni conferiti al consorzio ad eccezione dei terreni confiscati *ex art. 12 sexies* D.L. 306/1992 sottoposti a divieto di caccia”.

Verificato che lo Statuto vigente del Consorzio per “Azienda Agri-Turistico Venatoria Arborio” prevede che la durata del Consorzio sia di anni 15, rinnovabili di uguale durata, a far data dal 08.11.1999.

Attestato che il suddetto Consorzio è in essere fino al 07.11.2029 e pertanto la concessione sarà rinnovata fino al 31.01.2029.

Preso atto del parere favorevole alla Valutazione d’Incidenza con le relative prescrizioni rilasciato dal Settore regionale Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree protette con determinazione dirigenziale n. 598 del 03.11.2022.

Dato atto che in data 02.02.2023 è stato effettuato il sopralluogo ispettivo da parte dei funzionari incaricati.

Preso atto che contestualmente al sopralluogo il sig. ALESI Claudio ha accettato sottoscrivendo i valori della superficie aziendale, della TASP e di superficie delle due ZAC proposti dalla Regione Piemonte.

Constatato che la richiesta di rinnovo della concessione dell’Azienda Agri-Turistico Venatoria è

stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

Preso atto del verbale del 15.02.2023 e della check list redatta dal funzionario incaricato dell'istruttoria, documentazione conservata agli atti del settore;

Ritenuto, pertanto, di:

- di rettificare, come da allegata planimetria, il valore della superficie aziendale dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria denominata "Arborio" a 2344,5840 ettari, di cui TASP 2191,9640 ettari;
- di rettificare, come da allegata planimetria il valore della superficie delle due zone per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C rispettivamente in 194,1210 ettari ed in 86,8311 ettari;
- di rinnovare la concessione dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria denominata "Arborio" avente superficie complessiva pari ad ha 2344,5840 ettari, di cui TASP 2191,9640 ettari, ubicata nei comuni di Arborio, San Giacomo Vercellese, Ghislarengo, Greggio e Rovasenda, ricadente nella zona faunistica di pianura delle Province di Vercelli, in favore della Società Agricola Arborio Caccia s.r.l.s., rappresentata dal amministratore unico Sig. ALESI Claudio, fino al 31.01.2029;
- di rinnovare le due zone per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all'interno dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria "Arborio", rispettivamente in 194,1210 ettari ed in 86,8311 ettari, fino al 31.01.2029;
- di fare obbligo di posizionare le tabelle indicanti "Azienda Agri-Turistico Venatoria" sul confine dell'Azienda e indicanti "divieto di caccia" sui terreni confiscati con Sentenza emessa in data 21.04.2016 dal Tribunale di Brescia, irrevocabile dal 10.04.2017, *ex art. 12 sexies* D.L. 306/1992; le suddette tabelle in tutti i casi devono avere dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30 e devono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di esse;
- di fare obbligo di rispettare tutto ciò che è previsto nel dispositivo della determinazione dirigenziale n. 598 del 03.11.2022 emanata dal Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree protette della Regione Piemonte.

Vista la scheda n. 173 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame.

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla suddetta deliberazione;

Visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le sopracitate

DGR dgr 20 luglio 1998, n. 13-2509 e ss.mm.ii, D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii, DGR 28 luglio 2020, n. 18-1757 "Legge regionale 5/2018, articolo 14. Approvazione dei criteri in ordine all'istituzione, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani

all'interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie . Parziale revoca delle dgr 20 luglio 1998, n. 13-2509 e ss.mm.ii. 8 marzo 2004, n. 15-1195”;

Dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi d. lgs. 33/2013;

Vista la D.G.R. 29 aprile 2022, n. 1-4936 recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte ed attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

Dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la LR 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;
- gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
- il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

#### **DETERMINA**

- di rettificare, come da allegata planimetria, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, il valore della superficie aziendale dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria denominata “Arborio” a 2344,5840 ettari, di cui TASP 2191,9640 ettari;

- di rettificare, come da allegata planimetria, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, il valore della superficie delle due zone per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C rispettivamente in 194,1210 ettari ed in 86,8311 ettari;

- di rinnovare la concessione dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria denominata “Arborio” avente

superficie complessiva pari ad ha 2344,5840 ettari, di cui TASP 2191,9640 ettari, ubicata nei comuni di Arborio, San Giacomo Vercellese, Ghislarengo, Greggio e Rovasenda, ricadente nella zona faunistica di pianura delle Province di Vercelli, in favore della Società Agricola Arborio Caccia s.r.l.s., rappresentata dal amministratore unico Sig. ALESI Claudio, fino al 31.01.2029;

- di rinnovare le due zone per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all'interno dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria "Arborio", rispettivamente in 194,1210 ettari ed in 86,8311 ettari, fino al 31.01.2029;

- di fare obbligo di posizionare le tabelle indicanti "Azienda Agri-Turistico Venatoria" sul confine dell'Azienda e indicanti "divieto di caccia" sui terreni confiscati con Sentenza emessa in data 21.04.2016 dal Tribunale di Brescia, irrevocabile dal 10.04.2017, *ex art. 12 sexies* D.L. 306/1992; le suddette tabelle in tutti i casi devono avere dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30 e devono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di esse;

- di fare obbligo di rispettare tutto ciò che è previsto nel dispositivo della determinazione dirigenziale n. 598 del 03.11.2022 emanata dal Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree protette della Regione Piemonte.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella L.R. 5/2018 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 18-1757 del 28.07.2020, nella D.D. n. 262 del 29.10.1998.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopraccitate comporterà la revoca/sospensione del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario ed alla Provincia di Vercelli.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Alessandra Berto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

Allegato

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| <b>TIPO</b> | <b>COD. AZ.</b> |
| AATV        | VC08            |

PROVINCE INTERESSATE  
**VERCELLI**


COMUNI INTERESSATI  
ARBORIO  
GHISLARENGO  
SAN GIACOMO VERCELLESE

**SUPERFICIE TOTALE**  
2.344,5840 ha

**SUPERFICIE TASP**  
2.191,9640 ha

| NOME ZAC     | TIPO | SUPERFICIE ZAC |
|--------------|------|----------------|
| BOSCO LOCALI | C    | 86,8311 ha     |
| RABOZZI      | C    | 194,1210 ha    |

— CONFINO AZIENDA  
— AZ. LIMITROFE  
 PARTICELLE CAT.  
 AREE ZAC



| TIPO | COD. AZ. |
|------|----------|
| AATV | VC08     |

PROVINCE INTERESSATE  
**VERCELLI**



COMUNI INTERESSATI  
ARBORIO  
GHISLARENCO  
SAN GIACOMO VERCELLESE

**SUPERFICIE TOTALE**  
2.344,5840 ha

**SUPERFICIE TASP**  
2.191,9640 ha

| NOME ZAC     | TIPO | SUPERFICIE ZAC |
|--------------|------|----------------|
| BOSCO LOCALI | C    | 86,8311 ha     |
| RABOZZI      | C    | 194,1210 ha    |

|  |                |
|--|----------------|
|  | AZIENDA        |
|  | AZ. LIMITROFE  |
|  | NO TASP        |
|  | TASP           |
|  | AREE ZAC       |
|  | AREE VINCOLATE |
|  | SIR            |
|  | ZSC - SIC      |



5040000N

5038000N

5036000N

448000E

450000E

452000E

454000E